

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: 4 Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice: 4

DETERMINAZIONE N. 4030 IN DATA 05 DIC. 2007

Oggetto: D.P.G.R. n° 4/R/2001. Istanze presentate in data 9 agosto 2000 dal comune di Piatto per concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile, prelevata per mezzo di n. 20 sorgenti, ubicate nei comuni di Pettinengo e Bioglio. Assenso. P.P. BIOGLIO 26 – C.U.R. BI10472 E PETTINENGO 7 – C.U.R. BI10551.

Il sottoscritto dott. Giorgio Saracco, in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Agricoltura oggi, addì 05 DIC. 2007

PREMESSO CHE

Il Regolamento Regionale 5 marzo 2001 n. 4/R "Disciplina dei provvedimenti di concessione preferenziale e di riconoscimento delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica", disciplina i procedimenti per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque che hanno assunto natura pubblica, ai sensi dell'art. 1 comma 4 del D.P.R. 238/99;

entro la data del 31.12.2007, possono richiedere la concessione preferenziale, limitatamente al quantitativo di acqua effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, coloro che utilizzavano al 10 agosto 1999 acque non iscritte negli elenchi delle acque pubbliche;

con istanze in data 9 agosto 2000 il comune di Piatto (C.F. 00373420025), ha chiesto le concessioni preferenziali di derivazione d'acqua ad uso potabile da n. 20 sorgenti, di cui 9 ubicate in comune di Pettinengo e 11 in comune di Bioglio con una portata massima e media di 2,11 l/sec (duevirgolaundici) ed un volume complessivo annuo di metri cubi annui 66.540 (sessantaseimilacinquecentoquaranta);

RILEVATO

Che l'Amministrazione Provinciale, in qualità di autorità procedente, ha già provveduto nelle operazioni fissate all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 4/R, consistenti nella predisposizione di elenchi informatizzati delle istanze pervenute e risultate procedibili, e che le utenze idriche in oggetto sono state autorizzate in via provvisoria alla continuazione del prelievo entrambe con D.D. n° 1475 del 8 aprile 2003;

che l'acqua captata per mezzo delle sorgenti in parola ha assunto natura pubblica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della Legge 5 gennaio 1994, n° 36, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo decreto di attuazione, D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 (10 agosto 1999);

che l'Amministrazione procedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della L.R. 9 agosto 1999, n° 22, ha attribuito alle opere di captazione oggetto della presente concessione, i codici univoci d'identificazione progressivi dal BI-S-00293 al BI-S-00312;

che la Regione Piemonte, ai sensi della L.R. 44/2000, ha attribuito alle utenze idriche in oggetto, rispettivamente i codici di utenza: BI10472 e BI10551;

CONSIDERATO

Che alle Amministrazioni Provinciali, per effetto della L.R. n° 44/2000, sono state attribuite le funzioni amministrative inerenti l'utilizzo delle risorse idriche e che questa Amministrazione Provinciale è preposta, a far data dal 4 maggio 2000, alla gestione delle istruttorie relative alle concessioni di grandi e piccole derivazioni d'acqua;

che le acque captate, sono classificate "acque sotterranee" ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L.R. 30 aprile 1996, n° 22, come modificata ed integrata dalla L.R. 7 aprile 2003, n° 6 e pertanto, la concessione in parola può essere regolarmente assentita ai sensi della stessa Legge Regionale e del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R;

che per effetto del D.P.C.M. 22 dicembre 2000 (G.U. 21 febbraio 2000, n° 43, Suppl. n° 31) si è concluso l'iter di conferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni ed agli Enti locali previsto dal D.Lgs. n° 112/1998 e pertanto a far data dal 1 gennaio 2001, la competenza sulla determinazione e la riscossione dei canoni demaniali per l'uso di acqua pubblica è trasferita dallo Stato alla Regione;

VISTI

gli atti all'istruttoria, esperita dal Servizio Risorse Idriche, operante presso il "Settore Tutela Ambientale e Agricoltura" dell'Amministrazione Provinciale di Biella, durante la quale non sono state presentate memorie scritte né documenti;

il disciplinare di concessione contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolato il rilascio della concessione, sottoscritto dal Sig. Fontanella Franco, in qualità di responsabile supplente del servizio tecnico del comune di Piatto;

RITENUTO

Opportuno far luogo al rilascio della concessione in parola, a suo tempo richiesta con istanza di concessione preferenziale e quindi far decorrere la durata della stessa dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n°4/R, e per ulteriori anni 30 (trenta) dalla data del provvedimento di concessione, ai sensi dell'articolo 24, comma 2 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R;

Altresì opportuno annullare, con decorrenza dal 10 agosto 1999, il codice di utenza regionale BI10551 e la corrispondente pratica "PETTINENGO 7", autorizzata in via

provvisoria con D.D. n. 1475 del 08/04/2003, in quanto già inclusa nella pratica "BIOGLIO 26" (C.U.R. BI10472);

PRESO ATTO CHE

nel disciplinare di concessione, sottoscritto dal Sig. Fontanella Franco, in qualità di responsabile supplente del servizio tecnico del comune di Piatto, non è stata riportata la corrispondenza tra la localizzazione delle singole captazioni e il codice univoco di captazione

VISTO

il D.P.G.R. 25 giugno 2007, n° 7/R "Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)" e preso atto che, ai sensi dello stesso DPGR, il prelievo oggetto della presente determinazione non rientra nelle tipologie sottoposte ad obbligo di installazione di strumenti di misura e registrazione delle portate e dei volumi prelevati;

VISTO

il D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R " Disposizione per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)" e preso atto che il prelievo da sorgenti, oggetto della presente determinazione, rientra nell'ambito di applicazione del regolamento;

VISTO l'art 11 dello stesso DPGR secondo cui tale obbligo costituisce automatico adeguamento o sostituzione delle prescrizioni previste dai disciplinari di concessione, fatti salvi obblighi di maggior rilascio;

VISTI

Il Regolamento Regionale approvato con D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, con il quale viene disciplinato, in attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61 (Disposizioni per la prima attuazione del D.Lgs 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque), il procedimento per il rilascio delle concessioni preferenziali e di riconoscimento di antico diritto delle utilizzazioni di acque di cui all'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 18 febbraio 1999, n° 238 (Regolamento recante norme per l'attuazione di talune disposizioni della Legge 5 gennaio 1994, n° 36, in materia di risorse idriche);

la Circolare del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n° 4/LAP, in data 9 aprile 2001, contenente i canoni applicati dalle competenti strutture del Ministero delle Finanze nell'anno 2000, nonché l'aggiornamento dei medesimi per l'anno corrente, come comunicati dall'Agenzia del Demanio di Torino con nota n° 75.632/01/T29, in data 3 aprile 2001;

le successive Circolari del Presidente della Giunta Regionale del Piemonte, n° 9/AQA, in data 17 settembre 2001, con la quale è stata rettificata la precedente n° 4/LAP, in data 9 aprile 2001 e n° 11/AQA, in data 17 dicembre 2001;

La Legge 5 gennaio 1994, n° 36 e s.m.i.;

I Decreti Legislativi 12 luglio 1993, n° 275, 31 marzo 1998, n°112, 11 maggio 1999 n° 152 e 18 agosto 2000, n° 258 e il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n° 152;

il T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n° 1775 e s.m.i;

VISTI la L.R. 30.04.1996 n° 22 e s.m.i., il D.P.R. 18.02.1999 n° 238, la L.R. 44/2000 e s.m.i., la L.R. 05.08.2002 n° 20, la L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 con il quale è stato prorogato il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione preferenziale, al 31 dicembre 2007;

VISTO il regolamento regionale approvato con D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, con il quale vengono disciplinati, in attuazione della Legge Regionale 29 dicembre 2000, n° 61 (Disposizioni per la prima attuazione del D.Lgs. 11 maggio 1999, n° 152, in materia di tutela delle acque), i procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica;

VISTO il D.P.G.R. 6 dicembre 2004, n° 15/R;

VISTO il D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R;

VISTO il D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R, recante: "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000 n. 61)".

VISTA la D.D. della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, con la quale sono stati aggiornati gli importi dei canoni demaniali annui per l'uso di acqua pubblica, con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n° 117-10731 del 13 marzo 2007, di approvazione del "Piano di Tutela delle Acque";

VISTA la Deliberazione della G.P. n. 9 del 17.2.1999 ad oggetto "Regolamento disciplinante i criteri tecnici e le procedure per il rilascio e il rinnovo di concessioni e autorizzazioni nell'esercizio delle funzioni della provincia di Biella in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

RILEVATO che l'adozione del provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali per il combinato disposto degli artt. 48 comma 1, 107 e 183 del D. Lgs. 267/2000 e degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. 165/2001;

VISTA la deliberazione della G.P. n. 57 del 27/03/2007 ad oggetto: "Art. 169 D.Lgs. 267/2000. Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2007-2009";

ACCERTATA la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

Di approvare il disciplinare di concessione sottoscritto in data 25 giugno 2004 dal Sig. Fontanella Franco, in qualità di responsabile supplente del servizio tecnico del comune

di Piatto, relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, costituente parte integrante della presente determinazione e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;

Di annullare, con decorrenza dal 10 agosto 1999, il codice di utenza regionale BI10551 e la corrispondente pratica "PETTINENGO 7", autorizzata in via provvisoria con D.D. n. 1475 del 08/04/2003, in quanto già inclusa nella pratica "BIOGLIO 26" (C.U.R. BI10472);

Di assentire ai sensi del D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, salvo i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, al comune di Piatto (C.F. 00373420025) la concessione preferenziale di derivazione d'acqua ad uso potabile, di l/sec massimi e medi 1,91 (unovirgolanovantuno) per un totale di metri cubi annui 58.950 (cinquantottomilanovecentocinquanta), prelevati per mezzo di n. 20 sorgenti, ubicate nei comuni di Pettinengo e Bioglio;

Di rettificare l'art. 1 del disciplinare di concessione, laddove riporta una quantità d'acqua concessa pari a 2,11 (duevirgolaundici) l/sec massimi e medi, sostituendo tale valore con 1,91 (unovirgolanovantuno) l/sec massimi e medi, dato corretto, derivante dalla somma delle portate massime e medie di ciascuna opera di captazione;

Di integrare l'art. 1 del disciplinare di concessione, inserendo in corrispondenza del codice univoco di captazione i riferimenti catastali, dichiarati nell'istanza di concessione preferenziale del 9 agosto 2000:

BI-S-00304: comune di Pettinengo – foglio n. 6 – mappale n. 111
BI-S-00305: comune di Pettinengo – foglio n. 6 – mappale n. 139
BI-S-00306: comune di Pettinengo – foglio n. 6 – mappale n. 137
BI-S-00307: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 22
BI-S-00308: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 20
BI-S-00309: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 19
BI-S-00310: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 19
BI-S-00311: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 439
BI-S-00312: comune di Pettinengo – foglio n. 8 – mappale n. 59
BI-S-00293: comune di Bioglio – foglio n. 6 – mappali n. 168/169
BI-S-00294: comune di Bioglio – foglio n. 6 – mappali n. 253/257
BI-S-00295: comune di Bioglio – foglio n. 10 – mappali n. 58/11
BI-S-00296: comune di Bioglio – foglio n. 10 – mappale n. 11
BI-S-00297: comune di Bioglio – foglio n. 10 – mappale n. 13
BI-S-00298: comune di Bioglio – foglio n. 6 (10)– mappale n. 275 (1)
BI-S-00299: comune di Bioglio – foglio n. 6 (10)– mappale n. 275 (1)
BI-S-00300: comune di Bioglio – foglio n. 6 – mappali n. 275/276
BI-S-00301: comune di Bioglio – foglio n. 10 – mappali n. 30/31
BI-S-00302: comune di Bioglio – foglio n. 10 – mappale n. 35
BI-S-00303: comune di Bioglio – foglio n. 6 – mappali n. 289/290

Di accordare la concessione di che trattasi, dalla data del 10 agosto 1999, rispondendo la stessa alle caratteristiche stabilite dal D.P.G.R. 5 marzo 2001, n° 4/R, e, secondo quanto disposto dall'articolo 24 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, per ulteriori anni 30 (trenta), successivi e continui, decorrenti dalla data del provvedimento di concessione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare e previo pagamento anticipato del corrispondente canone demaniale

annuo, in ragione del minimo previsto per l'uso potabile con portate medie annue superiori a 0,1 l/sec, quantificato ai sensi dell'art. 3 del D.P.G.R. 10 ottobre 2005, n° 6/R, aggiornato in base alla Determinazione Dirigenziale della Regione Piemonte 15 novembre 2006 n° 283, fatto salvo ogni successivo adeguamento e congruaggio ai sensi della stessa normativa. Il canone annuo sarà sempre dovuto per anno solare e dovrà essere versato, anticipatamente, nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento, anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto di rinuncia;

Di stabilire che la concessione è sottoposta all'obbligo di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007, n° 8/R;

Di stabilire che al termine della concessione in oggetto, il concessionario dovrà ai sensi dell'articolo 30 del D.P.G.R. 29 luglio 2003, n° 10/R, richiedere il rinnovo dell'utenza d'acqua di che trattasi entro un anno prima della data di naturale scadenza del relativo provvedimento;

Di stabilire che la concessione è sottoposta agli obblighi di definizione delle aree di salvaguardia delle acque ad uso umano ai sensi del D.P.G.R. 11 dicembre 2006, n° 15/R;

Di trasmettere copia del presente atto all'ATO 2, competente per territorio, per gli eventuali adempimenti di cui al punto precedente;

Di riservarsi la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con le previsioni del Piano di Tutela delle Acque, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n° 117-10731 del 13 marzo 2007, e/o con l'utilizzo a scopo idropotabile, senza che ciò possa dare luogo a corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;

Di stabilire altresì che saranno a carico del concessionario l'esecuzione ed il mantenimento di tutte le opere necessarie, sia per attraversamenti di strade, canali, scoli e simili, sia per le difese della proprietà e del buon regime della falda sotterranea in dipendenza della concessione di derivazione in qualunque momento se ne manifestasse la necessità. L'Amministrazione concedente dovrà inoltre essere sollevata ed indenne da ogni molestia e pretesa di danni da parte di terzi ritenutisi pregiudicati dalla presente concessione.

Di dare atto che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, innanzi al Tribunale Superiore delle Acque – Roma, oppure al Tribunale Regionale delle Acque – Torino, secondo le rispettive competenze;

Di notificare il presente provvedimento a raggiunta esecutività e registrazione, oltre che al concessionario richiedente, agli Organi, Enti ed Amministrazioni competenti in materia;

IL DIRIGENTE
Dott. Giorgio Saracco



VISTA la sopra estesa autorizzazione rilasciata dal Dirigente competente, si attesta che il versamento della somma di Euro 146,88 disposta ai sensi dell'articolo 11 del disciplinare sottoscritto in data 25 giugno 2004, è stato accertato sul capitolo 06040000 del PEG 2007 "Gestione RR.AA." con ACCERTAMENTO N° 1137/2004, e che parimenti è stata impegnata sul capitolo 09090904 del PEG 2007 "Gestione RR.PP." con IMPEGNO N° 1433/2004.

Biella, li 05/12/07



DIRIGENTE DEL SETTORE
ECONOMICO FINANZIARIO
Dr. Giorgio MOSCA

05 DIC. 2007

Pubblicata all'Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi dal al **15 DIC. 2007**

05 DIC. 2007

Addi,

Il Funzionario Responsabile



Il Segretario Generale